

Allegato A

Comune di BUTI

<p style="text-align: center;">CONVENZIONE PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI SITE NEL TERRITORIO DI BUTI</p>
--

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede comunale

TRA

- il Comune di Buti rappresentato dal Responsabile del Settore n. 3 TECNICO AMBIENTALE, Arch. Katuscia MEINI, domiciliato per la carica in Buti, Piazza Danielli, 5, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante del Comune di Buti di seguito denominato per brevità Comune

E

- la Ditta/Associazione _____ con sede in _____, Via / Piazza _____, rappresentata dal legale rappresentante Sig. _____ nato a _il_____ C.F. _____ residente in ____ Via/Piazza _____ da qui in avanti denominato Concessionario.

PREMESSO

Che con Determinazione numero _____ del _____, sono state approvate le linee guida per l'assegnazione delle aree verdi, ed è stato approvato lo schema di Convenzione, da stipulare tra il Comune ed il Concessionario, per la presa in adozione dell'area verde sita in via _____ località _____ come evidenziato nella planimetria allegata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1. Il Concessionario, con la stipula della presente Convenzione, si impegna a prendere in adozione e gestione l'area verde di proprietà comunale denominata _____ esattamente individuata nelle planimetrie

allegate, così come si trova nello stato attuale e si impegna all'esecuzione di tutti lavori e servizi come descritti all' Art. 2.

ART.2

1. La gestione dell'area verde comunale presa in adozione consiste nella diligente cura e nella costante manutenzione, a proprie spese, del verde pubblico. La manutenzione consisterà nel taglio dell'erba, concimazione, irrigazione, trattamenti contro infestanti, potature, ecc. secondo le migliori regole della tecnica. Dovrà essere perseguito il miglioramento delle condizioni del verde, la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.

2. Il Concessionario potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti, previa presentazione al comune di un apposita "proposta", corredata da eventuale progetto se necessario, che dovrà essere approvata dall'ufficio comunale competente.

3. Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori.

4. Il Comune autorizza il Concessionario all'installazione di cartelli informativi collocati in loco, senza alcuna applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo la tipologia stabilita in accordo con l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli.

5. L'area in oggetto deve mantenere inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico; pertanto la gestione da parte del Concessionario deve garantire la libera disponibilità e godimento dell'area verde da parte di tutta la collettività (ad eccezione eventualmente dei tempi strettamente necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione). L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.

6. Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

7. il Concessionario dichiara di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito a incidenti e/o danni verso se stesso e a terzi derivanti dall'attività di manutenzione, dal taglio dell'erba, dalla pulizia, e quant'altro necessario per il decoro dell'area e di nulla a pretendere a titolo di indennizzo.

8. Tutte le spese necessarie per la gestione dell'area sono a carico del Concessionario (l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'eventuale fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc., il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati, le spese relative alla pulizia dagli scarti di manutenzione dello spazio verde concesso e gli oneri relativi al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta) senza nulla pretendere in cambio dal Comune.

9. Il Concessionario dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di altri enti o soggetti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.

ART 3

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni **due** a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e quindi fino al _____, prevedendo il rinnovo tacito, salvo rinuncia scritta da parte del Concessionario.
2. È fatto divieto assoluto sub-concedere anche parzialmente, la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.
3. Allo scadere della presente Convenzione l'area oggetto di adozione dovrà essere restituita al Comune nelle migliori condizione di manutenzione.
4. Nessun indennizzo spetta al Concessionario alla scadenza della presente Convenzione per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.

ART. 4

1. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento la presente Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
2. Il Comune si riserva, altresì la facoltà di sciogliere la convenzione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive o in caso di violazione delle disposizioni previste nel presente atto senza che al Concessionario sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, la convenzione decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino riservandosi di addebitandone il costo al Concessionario con contestuale revoca e recupero delle agevolazioni avute.
L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.
Per quanto non precisato nel presente bando si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

ART. 5

1. Il Concessionario si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a mancata o non conforme realizzazione degli interventi, di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dalle esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l'Amministrazione comunale ad ogni qualsivoglia responsabilità in merito.

ART. 6

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Pisa e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.
2. In caso di controversie fra le parti sarà competente il Foro di Pisa.

3. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.

Buti , _____

Il Responsabile Settore 3
“Tecnico-Ambientale”
Arch. Katuscia MEINI

IL CONCESSIONARIO